

NUM. DOC. 7/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"
Estratto del verbale della seduta del 17 Febbraio 2005

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BUFALO CAMARDA CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI LAINO
LUBATTI MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 20

Risultano assenti i Consiglieri: BARROCU, CALELLA, CARDONA, INFELISE, REVERDITO.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: " REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE - ART. 43 DEL
REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO ".

CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE - ART. 43 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Trombotto, di concerto con il Coordinatore alla I Commissione Lubatti, riferisce:

E' pervenuta in data 19 gennaio 2005 da parte della Direzione Servizi Tributarî, ai sensi dell'art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la richiesta di espressione di parere relativa ai seguenti Regolamenti di natura fiscale:

1) **REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICAZIONI PARZIALI.**

La Legge n. 311, approvata il 30 dicembre 2004, Legge Finanziaria per il 2005, ai commi da 480 a 483 dell'art. 1, ha introdotto importanti novità in materia di affissione apportando significative modificazioni al D.Lgs. 507/93 che disciplina la materia. In particolare è stato inserito al D.Lgs. citato il nuovo art. 20 bis che prevede l'obbligo in capo ai Comuni di riservare, in regime di esenzione dal diritto, il 10% degli spazi adibiti all'affissione di manifesti ai soggetti per i quali è prevista la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni.

In ragione di ciò si è reso necessario adeguare il Regolamento in oggetto, nonché integrare l'articolato con alcune proposte di modifiche e di integrazioni che si sono rese nel frattempo necessarie alla luce delle motivazioni che si dettagliano in appresso.

Le principali modifiche sono le seguenti:

Art. 2 - Superfici - È stato aggiornato, al comma 2, lo stato di consistenza degli impianti pubblicitari gestiti dal Servizio Affissione tenendo conto delle rimozioni e nuove installazioni, nonché dell'acquisizione in proprietà di nuovi impianti come sotto specificato, effettuate dalla data di approvazione dell'ultima modifica del Regolamento. È stato aggiunto il quarto comma nel quale ai sensi del nuovo art. 20 bis del D.Lgs. 570/93 si stabilisce che la superficie del 10% degli impianti fissi gestiti direttamente dal Comune sono da destinarsi in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Nel terzo comma dell'art. 2 sono state aggiornate le percentuali della superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale o prive di rilevanza economica in relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, conseguenti il recente passaggio, decorrente dal 1° gennaio 2005, nella proprietà della Città di n. 378 impianti pubblicitari tipo poster dati in concessione a terzi, che ha incrementato la superficie complessiva degli impianti di proprietà della Città destinati ad affissioni commerciali.

Art. 6 - Riduzioni del diritto - E' stato aggiunto il secondo comma, in relazione alla più volte citata modificazione del D.Lgs. 507/93, nel quale si precisa che la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93 si applica anche ai soggetti che non intendono avvalersi della possibilità di affiggere manifesti negli spazi riservati in esenzione del diritto.

Art. 9 - Spazi in esclusiva - comma 2. Sono state apportate alcune modifiche di carattere tecnico alle modalità di allestimento delle recinzioni di cantiere con lamiere destinate alla pubbliche affissioni. Tali modifiche sono state dettate dall'esigenza di uniformarsi alle indicazioni previste dal Manuale dei cantieri approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2002 (mecc. 2002 04787/015) e consentire un più razionale utilizzo dei supporti in argomento.

Art. 12 - Modalità per le pubbliche affissioni - comma 1: è stata modificata la durata minima delle affissioni portandola da dieci a quindici giorni, fatto salvo quanto previsto per le affissioni sugli spazi riservati in esenzione del diritto. La determinazione della durata minima unica risulta conforme alla richiesta della maggior parte della committenza e permette inoltre di operare una razionalizzazione del sistema informatizzato. La previsione della durata minima in 15 giorni è tra l'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 507/93 che disciplina la misura del diritto dovuto e non la durata minima dell'affissione, lasciata alla determinazione del Comune.

La nota 2 bis, collegata all'art. 2, è di nuova istituzione e richiama l'articolo della legge finanziaria per l'anno 2005 che innova la materia.

La nota 3/bis, è collegata all'articolo 6 ed è di nuova istituzione. Richiama l'articolo della legge finanziaria per l'anno 2005 che innova la materia.

2) REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.

L'articolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e specificazioni delle relative norme.

Si riportano di seguito le modificazioni proposte.

All'art. 2, 4° comma si specifica che l'assoggettamento a C.O.S.A.P. per i passi carrai a raso è possibile solo quando questi sono identificati con segnale di divieto di sosta.

All'art. 10, è soppresso il comma 5° che disciplina l'approvazione della tariffa ordinaria C.O.S.A.P.. Tale soppressione è motivata dal fatto che l'approvazione della citata tariffa da parte del Consiglio Comunale è già contemplata nel Regolamento C.O.S.A.P. all'art. 14, comma 2°.

Di conseguenza è soppressa anche la nota n. 5 relativa all'articolo citato.

L'art. 13, 1° comma, lettera C include, per analogia a quelle già contemplate nel citato articolo, fra le occupazioni oggettivamente escluse dal C.O.S.A.P. anche le rampe e gli scivoli d'accesso per disabili.

L'art. 13, 2° comma, lettera B prevede la soppressione delle aziende speciali fra gli enti soggettivamente esclusi dall'applicazione del canone. L'eliminazione di tali enti risulta giustificata dalla circostanza che gli stessi non sono più esistenti come tipologia di ente strumentale del Comune di Torino avendo assunto un diversa natura giuridica.

L'art. 14, 10° comma rimanda per la determinazione del canone relativo all'occupazione per dehors a quanto approvato dal nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. Viene introdotta la nota n. 9 contenente l'approvazione del Regolamento citato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004.

L'art. 17 contempla l'applicazione nella misura massima prevista dalla legge anche delle indennità da applicarsi in caso di sanzionamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico.

L'art. 20, 1° comma è stato soppresso in quanto il suo contenuto risulta superfluo.

3) REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE PARZIALI.

Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno si propongono interventi di tipo integrativo e chiarificativo piuttosto che vere e proprie modifiche.

Viene modificato l'art. 6 al fine di chiarire che la base imponibile, ai fini ICI, che deve essere adottata per le costruzioni non suscettibili di utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'elevato livello di degrado, catastalmente individuate come "unità collabenti", è costituita dal valore venale dell'area edificabile.

Viene inoltre modificato l'art. 8, comma 1, in modo da rendere più chiara e univoca la sua interpretazione, anche in adempimento alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale in merito (prot. n. 1517 del 27 maggio 2004).

4) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.

L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, ormai consolidato da tempo, necessita di alcune modifiche motivate dal fatto che occorre: recepire la nuova normativa stabilita in tema di esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità dalla Legge Finanziaria anno 2005 (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004); introdurre nuovi articoli per disciplinare procedure autorizzatorie particolari.

L'art. 4/ter - Procedura autorizzatoria semplificata - è di nuova istituzione e consente di sperimentare una nuova procedura autorizzatoria per una determinata tipologia di impianti pubblicitari, e cioè quelli ubicati presso la sede dell'esercizio dell'attività quando non vi sia vincolo ambientale o monumentale. Tale procedura, attraverso la dichiarazione di conformità al Piano Generale degli Impianti, resa dal soggetto interessato e dal professionista che ha redatto il progetto, permette di installare il mezzo pubblicitario e contestualmente presentare domanda per ottenere l'autorizzazione. Gli uffici si riservano di verificare il rispetto delle norme del Piano Generale su citato e in caso negativo di procedere con gli adempimenti conseguenti. Si sottolinea il contenuto fortemente innovativo di questa nuova procedura intesa ad agevolare il segmento di domanda interessata.

All'art. 7 - Cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione - comma 1 dopo le parole "titolare dell'autorizzazione" sono state aggiunte le parole "o comunque del soggetto interessato", questa locuzione più generale permette di intervenire anche in caso di soggetti abusivi.

All'art. 18 - Forme pubblicitarie non assoggettate al canone - nel comma 2 sono state soppresse la lettera a) e b) in quanto il loro contenuto, a seguito della nuova disposizione dell'art. 1 comma 480 lettera a) della Legge Finanziaria 2005 n. 311/04, è stato trasferito nella nuova formulazione dell'art. 19 del Regolamento.

L'art. 19 - Esenzione del canone- è stato rinominato e completamente riformulato a seguito dell'emanazione del citato comma 480 lettera a) che ha creato nuove tipologie di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità. Prima della riforma, l'articolo 19 disponeva circa la sola riduzione al cinquanta per cento del canone, relativamente ad alcune tipologie di iniziative pubblicitarie. Con l'entrata in vigore della nuova normativa statale, gli stessi soggetti vengono ora considerati esenti dal pagamento. Anche con riferimento al canone sulle iniziative pubblicitarie occorre esentare la stessa tipologia di soggetti, pur mantenendo il controllo sulle iniziative attraverso il rilascio dell'autorizzazione. E' stato inserito il richiamo della nota 7/bis che cita l'articolo di legge che introduce l'esenzione dei soggetti indicati.

L'art. 23/bis - Regolarizzazione mezzi pubblicitari - è di nuova istituzione e disciplina la procedura per la regolarizzazione di impianti pubblicitari riscontrati abusivi a seguito di accertamento da parte dei vigili o dichiarati tali dall'interessato stesso. Questa procedura consente di evitare la rimozione del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione.

L'art. 25 - Norme transitorie e finali - comma 1 è stato soppresso in quanto il suo contenuto è ritenuto superfluo.

La nota 7/bis, collegata all'articolo 19, è di nuova istituzione e cita l'articolo della Legge Finanziaria per l'anno 2005 che ha disposto la nuova normativa in tema di esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità.

Nella nota n. 8, che va a graduare le sanzioni in funzione della gravità della violazione commessa, è stata aggiunta, quale violazione sanzionabile con un minimo da Euro 206,58 fino ad un massimo di Euro 620,00, la mancata restituzione dell'autorizzazione quando richiesta.

La nota 11, collegata all'articolo 23/bis, è di nuova istituzione e riporta il testo del comma 5/bis dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

La richiesta di parere è stata discussa nel corso dei lavori della I^a Commissione del 2 febbraio 2005, ed è stata esaminata nella Giunta Circoscrizionale del 9 febbraio 2005.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc.

9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSTRIZIONALE

Di esprimere un PARERE FAVOREVOLE sulle modifiche parziali dei seguenti Regolamenti:

- 1) Regolamento pubbliche Affissioni norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
- 2) Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; con l'indicazione di non modificare la norma vigente in merito all'uso delle bacheche comunali per le affissioni politico-ideologiche.
- 3) Regolamento imposta Comunale sugli Immobili.
- 4) Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione risultano fuori aula i Consiglieri: Acquaviva, Rastelli, Regalbuto, Strina.

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. //
Astenuti	n. 4 Albano, Deiana, Minutello, Perillo.

Il Consiglio di Circostrizione

DELIBERA

Di esprimere un PARERE FAVOREVOLE sulle modifiche parziali dei seguenti Regolamenti:

- 1) Regolamento pubbliche Affissioni norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
- 2) Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; con l'indicazione di non modificare la norma vigente in merito all'uso delle bacheche comunali per le affissioni politico-ideologiche.
- 3) Regolamento imposta Comunale sugli Immobili.
- 4) Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
